

## REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

### INTRODUZIONE

L'intenso dibattito in corso sulla ridefinizione dei principi normativi e regolamentari che presidiano l'attività di investimento, nonché l'accresciuto numero di Soci e la molteplicità delle funzioni da loro svolte, hanno indotto l'Associazione a rivisitare le proprie raccomandazioni di autoregolazione professionale e deontologica. In tale contesto e al fine di dare attuazione più esplicita ed efficace alle norme deontologiche di cui agli articoli 6 par.1 (doveri dei Soci), 5 par.1d (perdita dello status di Socio), 10 par.8h (vigilanza del Consiglio Direttivo) dello Statuto, si è provveduto a redigere un Regolamento attuativo del Codice di Comportamento.

### SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1: Doveri dei Soci

I Soci AIFI (Associati e Aderenti) si impegnano a:

- a) svolgere la propria attività astenendosi da qualunque comportamento contrario o non conforme alla legge e allo Statuto dell'Associazione;
- b) sostenere l'attività dell'Associazione evitando comportamenti che possano pregiudicare l'immagine dell'Associazione stessa, dei Soci e dell'attività di investimento nel capitale di rischio in genere;
- c) avere nei confronti degli investitori un comportamento trasparente e corretto, vigilando sull'eventuale presenza di conflitti di interesse e operando con l'unico fine di massimizzare il ritorno economico per gli stessi;
- d) mantenere nell'esercizio dell'attività di investimento un comportamento improntato a criteri di professionalità, integrità ed obiettività di giudizio, nonché, ove possibile, indipendenza;
- e) non divulgare a terzi le informazioni di carattere confidenziale acquisite nell'esercizio della propria attività, salvo e nei limiti in cui ne ricevano espressa autorizzazione ovvero nei casi in cui la legge così preveda.

### SEZIONE II: RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

#### Art. 2: Decisioni dell'Associazione

- a) Nei rapporti con gli organi dell'Associazione, il Socio deve ispirarsi a rispetto, collaborazione e partecipazione attiva alla vita associativa, astenendosi dal porre in essere comportamenti denigratori, ostruzionistici o in conflitto di interesse nei confronti dell'Associazione.
- b) Le decisioni legittimamente assunte dall'Associazione devono essere osservate da tutti i Soci, anche se dissenzienti in tutto o in parte sia sul contenuto sia sui fini. Eventuali dissensi devono essere manifestati nelle sedi competenti previste dallo Statuto.
- c) Il Socio ha il dovere di collaborare con l'Associazione per l'attuazione delle finalità istituzionali, attenendosi alle linee guida dalla stessa formulate.
- d) Il Socio non deve utilizzare la propria qualifica di Socio o di componente di un organo dell'Associazione per fini di promozione della propria attività quali, ad esempio, la ricerca di opportunità di investimento o la raccolta di fondi.

## **Art. 3: Trasparenza**

L'attività del Socio deve essere sempre verificabile ed accertabile con la necessaria trasparenza per comprovarne la conformità alle norme dello Statuto dell'Associazione, del Codice di Comportamento e del presente documento. In caso di controversie il Socio deve prestare la massima collaborazione e disponibilità nel chiarire e dimostrare l'attività svolta.

## **Art. 4: Concorrenza**

Il Socio ha l'obbligo di astenersi dal promuovere, partecipare o realizzare, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quelle dell'Associazione.

## **SEZIONE III: RAPPORTI TRA SOCI E TERZI**

### **Art. 5: Soggetti esterni**

- a) Il Socio impronta la propria attività alla massima correttezza e trasparenza nei confronti del mercato e dei concorrenti.
- b) Il Socio deve mantenere nei confronti delle altre Associazioni professionali un comportamento improntato a serietà e collaborazione.
- c) I rapporti del Socio con gli altri operatori professionali (venditori, advisor, finanziatori, banche, manager ecc.) devono svolgersi con la massima correttezza ed integrità.
- d) Il Socio deve agire nell'interesse esclusivo dei propri investitori, antepoendo l'interesse di questi al proprio e astenendosi dal prestare attività in conflitto di interesse.

### **Art. 6: Mezzi di informazione**

- a) Nei rapporti con i mezzi di informazione, il Socio deve usare linguaggio e comportamenti improntati a cautela e moderazione al fine di evitare ogni ingiustificato o inopportuno allarme o erronea interpretazione da parte dell'opinione pubblica su fatti e opinioni inerenti l'attività di investimento.
- b) Il Socio deve avere cura che la pubblicazione di stralci di sue opinioni o giudizi su temi rilevanti per l'Associazione risulti adeguatamente circostanziata.
- c) Il Socio non deve divulgare al pubblico dati o notizie ottenuti in riunioni riservate dell'Associazione nelle quali i rappresentanti di mezzi di informazione non siano stati ammessi per scelta dell'Associazione.

### **Art. 7: Autorità di Vigilanza**

Nei rapporti con le Autorità di Vigilanza deputate al controllo dei mercati finanziari il Socio deve ispirarsi a collaborazione e applicazione di indirizzi e raccomandazioni.

### **Art. 8: Regali, omaggi e altre utilità**

I Soci si impegnano a:

- a) non promettere, erogare o ricevere favori e/o benefici finalizzati ad ottenere vantaggi impropri;
- b) non ricevere da terzi e non erogare a terzi utilità, somme e/o regali, diversi dalle donazioni e dagli omaggi d'uso di modico valore, che possano in qualche modo indurre il beneficiario a compiere scelte non professionali o a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli investitori.

## **Art. 9: Obbligo di riservatezza**

- a) Il Socio si obbliga a rispettare il principio di riservatezza con riferimento a qualsiasi notizia, dato o informazione di carattere confidenziale o privilegiato di cui egli sia in possesso in ragione della sua attività professionale.
- b) Il Socio che acquisisce un'informazione di carattere confidenziale o comunque ne disponga in ragione della sua funzione non può comunicarla a terzi, salvo nel caso in cui tale comunicazione sia necessaria per adempiere ai propri doveri di legge.

## **SEZIONE IV: COMPORTAMENTO DEI SOCI**

### **Art. 10: Rapporti tra Soci**

- a) Nei rapporti con i membri dell'Associazione il Socio deve mantenere un comportamento ispirato a correttezza e lealtà, evitando in particolare di strumentalizzare la propria appartenenza all'Associazione a fini concorrenziali.
- b) I Soci devono astenersi dal mettere in atto comportamenti e assumere atteggiamenti che abusino della buona fede degli altri membri dell'Associazione.
- c) I Soci devono rispettare, in tutti gli ambiti di confronto, le opinioni espresse dagli altri Soci. Ogni motivo di critica deve essere espresso direttamente all'interessato ovvero, ricorrendone i presupposti, all'Associazione.
- d) È vietata qualsiasi pubblica manifestazione a carattere denigratorio nei riguardi dell'operato di altri Soci.

### **Art. 11: Controversie tra Soci**

Eventuali controversie tra i Soci relative al mancato rispetto dei principi del presente documento dovranno essere risolte attraverso l'intervento della Commissione di Garanzia.

### **Art. 12: Rapporti con i collaboratori**

Il Socio deve informare i propri collaboratori circa i principi del Codice di Comportamento e del presente documento ai quali è vincolato e ne fornisce loro copia; egli deve inoltre adoperarsi per quanto possibile affinché i collaboratori rispettino tali principi.